

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 4 maggio 2017

Deliberazione n. 2017/11/155

Oggetto: Area ASI compresa tra i Comuni di Calitri e Pescopagano, lotto n. 3. Relazione circa vicenda penale relativa alla violazione delle norme del D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.). Relazione Avv. Angelo D'Avella.

L'anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di maggio alle ore 10,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

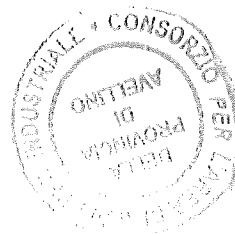
- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI | - Componente | presente |
| 4. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta GIORDANO.



IL COMITATO DIRETTIVO

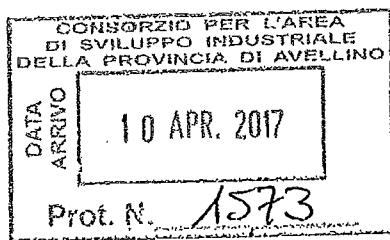
Premesso come si evince dalla relazione istruttoria del Direttore Generale f.f., che con nota del 10 aprile 2017, acquisita al protocollo consortile al n. 1573 stessa data, l'Avv. Angelo D'Avella, legale dell'Ente nel giudizio indicato in oggetto, con riferimento ai provvedimenti del G.I.P. del Tribunale di Potenza, ha relazionato e riepilogato le vicende penali ed amministrative che hanno interessato l'area indicata in epigrafe ed ha suggerito di "inoltrare a tutti i soggetti interessati della vicenda (Comune di Pescopagano, Curatela Fallimento Vega, Polizia Giudiziaria), una nota con la quale si rappresenta che ad oggi permane il sequestro giudiziario e la custodia dell'area in capo alla curatela e si invita il Comune di Pescopagano a prendere atto di quanto statuito con la Sentenza del Tribunale Penale di Potenza n. 2555/2016 del 06.12.2016".

Dato atto della proposta di provvedimento del Direttore Generale f.f. di prendere atto della suddetta nota e di adottare le opportune determinazioni a tutela dell'Ente;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Prendere atto della relazione trasmessa dall'Avv. Angelo D'Avella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Gli Uffici sono incaricati di inoltrare a tutti i soggetti interessati della vicenda (Comune di Pescopagano, Curatela Fallimento Vega, Polizia Giudiziaria), una nota con la quale si rappresenta che ad oggi permane il sequestro giudiziario e la custodia dell'area in capo alla curatela e si invita il Comune di Pescopagano a prendere atto di quanto statuito con la Sentenza del Tribunale Penale di Potenza n. 2555/2016 del 06.12.2016 e di adottare le opportune determinazioni a tutela dell'Ente



Spett.le Consorzio ASI della Provincia di Avellino
Via Pianodardine
83100 - Avellino

alla c.a. del Presidente del Comitato Direttivo,
Ing. Vincenzo Sirignano

alla c.a. dell'ing. Giuseppe Tolino,
responsabile dell'Area Tecnica

Via pec: consorzioasiav@pec.it

Oggetto: Area ASI, lotto 3, compresa tra i Comuni di Calitri (AV) e Pescopagano (PT). Vicenda penale relativa alla violazione delle norme del D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.). Relazione/Comunicazione.

Con riferimento all'oggetto e ai provvedimenti del G.I.P. del Tribunale di Potenza, notificati a Codesto Consorzio il 15.03.2017 e il 27.03.2017, si fornisce il seguente riepilogo delle vicende (penali e amministrative) che hanno interessato l'area.

Ricostruzione delle vicende penali

A seguito di una disamina dei fascicoli e dei documenti rinvenuti presso il Tribunale penale di Potenza, di seguito si riassumono i diversi giudizi che hanno riguardato l'area di proprietà del Consorzio ASI, indicata in oggetto.

In data 7.10.2014, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, la Tenenza di Rionero in Vulture disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 c.p.p. di un'intera area, e dei rifiuti in essa contenuti, sita nei Comuni di Calitri (AV) e di Pescopagano (PT), individuata come lotto 3 e di proprietà del Consorzio ASI della Provincia di Avellino.

Dell'intera area veniva nominato custode il curatore fallimentare della Vega Srl (con sede legale in Vallino alla via Tagliamento n. 32 in Avellino), dott.ssa Stefania Esposito, detentore della disponibilità della stessa.

Parte di tale area (quella di maggiore estensione, sulla quale sorge l'intero capannone industriale) è iscritta al Catasto terreni del Comune di Pescopagano al foglio 6, p.lle 137, 138, 139 e 140.

Il sequestro veniva convalidato, ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., sia dal GIP presso il Tribunale di Potenza (nel procedimento Proc. pen. n. 4292 /2014 R.G.N.R. mod. 44, n. 3556/2014 R.G. GIP) che dal GIP presso il Tribunale di Avellino (4058/14 R.G.N.R., mod. 44, n. 3717/14 R. G.I.P.), per le rispettive competenze territoriali.

P.I. 02564600647 - C.F. DVL NGL 81P18 A399V; Cell. 328/0261322; 333/6820750
Pec angelo.davella@ordineavvocatiarianoalpino.org; e.mail angelodavella@gmail.com
Ariano Irpino (83031), via Cupamorte, n. 22, tel. 0825/871649; fax 0825/829934
Avellino (83100), p.le Amedeo Guarino, n. 34, tel. 0825/786138; fax 0825/793003
Roma (00165), via Della Stazione di San Pietro n. 16, c/o Studio legale Aurisicchio

La Procura della Repubblica di Avellino trasmetteva il fascicolo di indagini appena richiamato, per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica di Potenza.

In data 3.03.2015, il Sostituto procuratore della Repubblica, dott.ssa Calcagno, emetteva specifica delega d'indagini nell'ambito del nuovo p.p. n. 5185/2014 – mod. 44 (accorpendo il primo modello della Procura di Potenza con quello trasmesso dalla Procura di Avellino), al fine di individuare l'autore materiale del reato.

Al termine delle indagini veniva deferito il sig. Grimaldi Carlo, amministratore della "Tecno Weld Srl", quale responsabile del reato e, pertanto, veniva instaurato il nuovo p.p. n. 2086/15 mod. 21 a carico del predetto.

Il predetto giudizio si concludeva con la **Sentenza del Tribunale di Potenza**, dott.ssa De Lucia, n. **2555/2016 del 6.12.2016**, con cui il sig. Grimaldi veniva condannato per il reato a lui ascritto p.e p. dagli artt. 81, comma 2 c.p., 256, comma 1, lett. a) e b), comma 2, D.Lgs. 152/2016, art. 3 D.Lgs. 209/2003, in quanto depositava in modo incontrollato e abbandonava rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel lotto n.3 del Consorzio ASI di Avellino, identificato al foglio 6, p.lle 137,138,139,140 del catasto terreni di Pescopagano.

Il procedimento n. 4292 /2014 R.G.N.R. mod. 44 (n. 3556/2014 R.G. GIP), veniva, invece, archiviato dal G.I.P. con provvedimento del 5.12.2014.

Successivamente, con una prima ordinanza del 15.03.2017, il G.I.P. - a seguito di un'istanza presentata dalla curatrice fallimentare della Vega Srl, nella quale si ometteva qualunque riferimento al Giudizio p.p. n. 2086/15 mod. 21 R.G.N.R., conclusosi con la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 2555/2016 del 6.12.2016 - disponeva il dissequestro dell'area sottoposta a sequestro del 7.10.2014, per la parte ricadente nella circoscrizione del suo Ufficio, nonché la restituzione al Consorzio ASI della Provincia Avellino della predetta area, ma con obbligo di preventiva bonifica a cura e spese del Consorzio.

Avverso la predetta ordinanza, il Consorzio ASI, a mezzo dello scrivente difensore, presentava istanza di riesame dinanzi al Tribunale di Potenza (All.1).

Di poi, con provvedimento del 27.03.2017, il G.I.P., acquisita la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 2555/2016 del 6.12.2016 (n. 2086/2015 R.G.N.R.), modificava il precedente del 15.03.2017.

Nella parte motiva del provvedimento del 27.03.2017, il G.I.P. prendeva atto che la Sentenza n. 2555/2016 del Tribunale di Potenza:

-si riferiva anche alle particelle oggetto del sequestro preventivo nell'ambito del procedimento già archiviato;

-disponeva (correttamente) la bonifica dell'area a cura del Sindaco di Pescopagano, pertanto, "*re melius perpensa*", il G.I.P. modificava il provvedimento del 15.03.2017: disponeva la revoca del sequestro del 7.10.2014 e non dava luogo a provvedere in ordine alla bonifica del sito in capo al Consorzio ASI, essendo la bonifica già stata disposta a carico del Comune di Pescopagano nella Sentenza richiamata.

Avverso il provvedimento ultimo, Codesto Consorzio, a mezzo dello scrivente, ha presentato atto di appello al Tribunale di Potenza (All.2), chiedendo l'annullamento del provvedimento G.I.P. nella parte in cui ha disposto il dissequestro dell'area, non tenendo conto che sul punto si è già pronunciata la Sentenza del Tribunale di Potenza n. 2555/2016 del 6.12.2016 (n. 2086/2015 R.G.N.R.) che ha più correttamente previsto che il dissequestro possa essere disposto soltanto a seguito della bonifica del sito.

Ricostruzione delle vicende amministrative

Dalla documentazione messa a disposizione dagli uffici del Consorzio, risulta un giudizio dinanzi al T.A.R. di Potenza, definito con Sentenza n. 285/2016, promosso dalla Curatela del Fallimento Vega, avverso l'ordinanza sindacale prot. 6361, reg 39, del 16 dicembre 2014, con la quale il Comune di Pescopagano ha fatto ordine alla Curatela fallimentare della società Vega s.r.l., nonché al Consorzio ASI di Avellino, per i rispettivi seguiti di competenza, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita nell'area industriale di Nerico sul lotto 3 ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso la predetta ordinanza è stato instaurato un altro giudizio promosso con ricorso del Consorzio Asi, conclusosi con la Sentenza n. 243/2016.

Entrambe le pronunce hanno annullato l'ordinanza sindacale per motivi formali.

*** *** ***

Sulla scorta della ricostruzione prospetta, si rileva quanto segue.

La prima ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 15.03.2017 - che ha disposto il dissequestro dell'area sottoposta a sequestro del 7.10.2014, nonché la restituzione al Consorzio ASI della Provincia Avellino della predetta area, ma con obbligo di preventiva bonifica a cura e spese del Consorzio e avverso cui Codesto Ente ha presentato istanza di riesame - è stata già superata dal secondo provvedimento del G.I.P. (27.03.2017) che l'ha modificata, prendendo atto della Sentenza del Tribunale Penale di Potenza n. 2555/2016 che dispone la bonifica dell'area a cura del Sindaco del Comune di Pescopagano.

Pertanto, si provvederà a rinunziare all'istanza di riesame, essendo il provvedimento gravato già stato modificato dal G.I.P.

Si rappresenta che il secondo provvedimento del G.I.P. del 27.03.2017, avverso cui è stato presentato appello dinanzi al Tribunale di Potenza, a parere dello scrivente, presenta dei profili di nullità e di inefficacia, in considerazione della già citata Sentenza del Tribunale di Potenza n. 2555/2016, la quale si è pronunciata sui fatti relativi all'area di proprietà del Consorzio ASI interessata dall'illecito smaltimento dei rifiuti e oggetto del sequestro preventivo del 7.10.2014.

La predetta Sentenza - verso la quale ad oggi non è stato ancora presentato gravame - si è conclusa con la condanna del sig. Grimaldi, legale rappresentante della Tecno Weld srl, per il reato a lui ascritto p.e p. dagli artt. 81, comma 2 c.p., 256, comma 1, lett. a) e b), comma 2, D.Lgs. 152/2016, art. 3 D.Lgs. 209/2003, in quanto depositava in modo incontrollato e

abbandonava rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel lotto n.3 del Consorzio ASI di Avellino, identificato al foglio 6, p.lle 137,138,139,140 del catasto terreni di Pescopagano.

In un passaggio della parte motiva della Sentenza si legge espressamente che: *"Profili di eventuale responsabilità del Consorzio Asi quale proprietario del terreno ex art. 40 comma 2 c.p., non sono in contestazione e non sono oggetto di accertamento nel presente p.p."*

Il Giudice del dibattimento ha correttamente stabilito che copia della Sentenza *"deve essere inviata al Sindaco del Comune di Pescopagano per le determinazioni di competenza ex art. 192 del dlgs 152/2016, ai fini della bonifica del sito"* ed ancora che *"Solo all'esito della completa bonifica - che si auspica in tempi brevi data la presenza di sostanze pericolose - potrà essere revocato il sequestro preventivo dell'area"*.

Or bene, ad oggi deve ritenersi che l'area debba essere considerata ancora sotto sequestro, con custodia in capo alla Curatela del Fallimento Vega Srl, sulla scorta di quanto statuito dalla Sentenza poc'anzi citata.

Per quanto attiene alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica, il Giudice del dibattimento ha onerato il Sindaco del Comune di Pescopagano ad attivarsi, come Autorità amministrativa competente, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2016.

Non è da escludere che con l'ordinanza sindacale (e/o provvedimento dirigenziale) il Comune di Pescopagano intimerà anche al Consorzio ASI, nella qualità di proprietario dell'area, di provvedere allo smaltimento e alla rimozione dei rifiuti (come già successo con l'ordinanza sindacale prot. 6361, reg 39, del 16 dicembre 2014, annullata).

Nelle sedi opportune (Tribunale Amministrativo) Codesto Consorzio dovrà far quanto stabilito dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il proprietario dell'area è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi se la violazione sia ad esso imputabile *a titolo di dolo o colpa*, in base ad accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Consorzio dovrà, dunque, rilevare l'assenza di dolo o colpa nella propria condotta, segnalando, tra l'altro, che vi è stata già una sentenza penale - se pur non ancora passata in giudicato - che ha individuato il responsabile del reato.

Le sentenze amministrative che hanno annullato l'ordinanza sindacale del 2014 del Comune di Pescopagano non si sono pronunciate sul merito e, pertanto, non vi è statuizione sui profili di responsabilità (dolo o colpa) in capo al Consorzio ASI.

E' d'uopo precisare che eventuali responsabilità anche civilistiche del Consorzio mutano a seconda che la fattispecie concreta sia riconducibile esclusivamente all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, oppure all'ipotesi di bonifica del sito contaminato, ex artt. 239 e ss. del D.Lgs. 152/2006.

La diversa qualificazione della fattispecie dipenderà dalle risultanze degli accertamenti tecnico/ambientali dell'area.

Nel primo caso (art. 192), l'ordine di smaltimento in capo al proprietario richiede - come già dedotto - l'accertamento di una responsabilità dello stesso, quanto meno a titolo di colpa.

Nel secondo caso (art. 239 ss), diverse pronunce amministrative hanno ipotizzato oneri a carico del proprietario incolpevole quando l'abbandono illecito dei rifiuti abbia provocato un inquinamento del suolo o delle acque sotterranee, con il superamento dei valori di accettabilità della contaminazione.

In ipotesi di quest'ultima natura, infatti, il proprietario non responsabile:

- può essere destinatario di un provvedimento comunale che ordini l'effettuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di emergenza;

- risponde comunque, entro i limiti del valore del fondo, delle spese che il Comune eventualmente debba affrontare per la bonifica, qualora il responsabile dello smaltimento illecito non venga individuato o non provveda.

In sostanza, nell'ipotesi di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/2006, presupponendosi la contaminazione dell'area deposito dei rifiuti e la necessità della sua bonifica, si determina uno spostamento del baricentro tra l'interesse pubblico alla salubrità ambientale e il diritto di tutela del proprietario incolpevole a favore del primo, obbligando quest'ultimo alla riduzione in pristino anche ove non sia responsabile dell'illecito, pena l'esecuzione in danno da parte del Comune, con insorgenza degli oneri reali e dei privilegi di cui al successivo art. 253 (permangono però le garanzie procedurali della contestazione, previste dall'art. 192).

Alla luce di quanto dedotto, si suggerisce di inoltrare a tutti i soggetti interessati dalla vicenda (Comune di Pescopagano, Curatela Fallimento Vega, Polizia Giudiziaria) una nota con la quale si rappresenta che ad oggi permane il sequestro giudiziario e la custodia dell'area in capo alla Curatela e si invita il Comune di Pescopagano a prendere atto di quanto statuito con la Sentenza del Tribunale Penale di Potenza n. 2555/2016 del 6.12.2016.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si allegano:

1. Atto di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del 15.03.2017;
2. Atto di appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 27.03.2017;
3. Sentenza del Tribunale Penale di Potenza n. 2555/2016 del 6.12.2016.

Distinti Saluti

Avellino, 10 aprile 2017

omissis